COMUNE DI SAN MARTINO IN RI O
Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera consiliare n.19 del 10 marzo 1992, modificato con deliberazioni consiliari n.44 del 28 giugno 1993, n. 77 del 25 novembre 1993, n. 61 del 13 settembre 1995, n. 15 del 19 febbraio 1998, n. 115 del 19 dicembre 1998, n. 11 del 20 aprile 2016

ART. 1
Il Servizio di Trasporto è effettuato tramite concessione in appalto, il Servizio di Inumazione e Tumulazione dei cadaveri è effettuato dal Comune con proprio personale.
Ciò non esclude che per il Servizio, i Cittadini possano rivolgersi ad altre imprese di pompe funebri, sempre che siano osservate le norme delle leggi e dei Regolamenti vigenti.
Il servizio viene effettuato nei soli giorni feriali o nella mattinata del 2^ giorno festivo consecutivo.
L'arrivo dei cortei funebri al Cimitero comunale deve avvenire entro i seguenti orari:
ore 16.30 nei mesi di novembre, dicembre e gennaio;
ore 17.30 nei mesi di febbraio, marzo ed ottobre;
ore 18.30 nei mesi di aprile, maggio, giugno e settembre;
ore 19.00 nei mesi di luglio ed agosto.

ART. 2
I trasporti di cadaveri sono effettuati in unica classe.
La spesa per i Servizi di Trasporto, Inumazione, Tumulazione come di ogni altra prestazione connessa a tali Servizi, è coperta dagli interessati con versamenti da effettuarsi alla Tesoreria comunale, sulla base delle tariffe stabilite con apposito atto deliberativo.
Nessun compenso è dovuto dai privati al necroforo ed al conducente.
Nel caso di cui all'art.1, comma II^, gli interessati sono comunque tenuti al pagamento della tariffa stabilita per il trasporto.

ART. 3
Il Sindaco può autorizzare, su richiesta degli interessati, il trasporto a spalla, con l'osservanza delle prescrizioni sanitarie, sentito l'Ufficiale sanitario. Anche in questo caso vengono applicate integralmente le tariffe di cui al precedente articolo.

ART. 4
Speciali onoranze funebri possono essere tributate pubblicamente a Cittadini particolarmente meritevoli, con autorizzazione del Sindaco e con l'osservanza delle disposizioni sanitarie in materia. Le spese saranno a carico dell'Amministrazione comunale.

ART. 5
Con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, il Comune può costruire loculi per le tumulazioni o cellette ossarie per la raccolta dei resti mortali ed individuare aree per la costruzione di tombe di famiglia.
Le modalità di costruzione sono quelle stabilite dalle norme sanitarie vigenti, nonché dalle norme previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria vigente.

ART. 6
Il Comune può dare in concessione con atto del Sindaco, ai Cittadini che ne facciano richiesta loculi, cellette ossarie, cellette per la conservazione di urne cinerarie ed aree per la costruzione di tombe di famiglia per sepolture private.
Può essere richiesta altresì la concessione di cellette ossarie ricavate dai loculi in 6^ fila, con spese di sistemazione a carico del richiedente.
I loculi posti all'interno dell'ex cappella cimiteriale sono venduti esclusivamente per file verticali intere o riquadri multipli secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Giunta comunale.
Il corrispettivo delle concessioni, stabilito con apposito atto deliberativo viene versato al momento della stipulazione dei contratti.

ART. 7
Le cellette e le aree per tombe di famiglia sono cedute in concessione per una durata di 99 anni, con decorrenza dalla stipula dell'atto di concessione salvo rinnovo per uguale

periodo dietro versamento del valore del terreno e della celletta all'atto del rinnovo. I loculi sono ceduti in concessione per un periodo di 30 anni, da computarsi dal giorno della stipula dell'atto di concessione, salvo rinnovo per uguale periodo dietro versamento del 75% del valore del loculo all'atto del rinnovo e sempre che il loculo sia occupato dal medesimo cadavere. Pure in concessione temporanea trentennale sono ceduti i loculi in 6^ fila da destinarsi a cellette ossarie.
Sono ceduti in concessione per un periodo di anni 65, da computarsi dal giorno della stipula del contratto, salvo rinnovo per ugual periodo dietro versamento della metà della tariffa in vigore all'atto del rinnovo, le file verticali o i riquadri multipli di loculi posti all'interno dell' ex cappella cimiteriale. Parimenti sono cedute in concessione per un periodo di 65 anni, da computarsi dal giorno della stipula del contratto, le cellette per la conservazione delle urne cinerarie
Possono essere dati in concessione temporanea, per un periodo massimo di anni 1, i loculi della sesta fila esclusivamente in presenza di uno dei casi seguenti:

a) ristrutturazione di tombe di famiglia;
b) decesso del concessionario, od avente diritto, di loculo già dato in concessione in reparto cimiteriale non ancora ultimato;
c) cadavere che deve essere trasferit**o** in Cimitero di altro Comune;
d) cadavere che deve essere tumulat**o** in loculo già occupato riducibile in resti, limitatamente al periodo da maggio a settembre durante il quale non si effettuano estumulazioni.

ART. 8
Hanno diritto di uso della celletta ossaria, e della tomba di famiglia oltre che la persona concessionaria ed il coniuge, i parenti ascendenti e discendenti in linea retta collaterale ed affini al IV^ grado in base all'art. 74 e seguenti del C.C. ed i coniugi di tutti gli aventi diritto, ove nell'atto stipulato non siano esplicitamente esclusi uno o più parenti ed affini. Inoltre ogni altra persona esplicitamente menzionata nell'atto di concessione.
A richiesta del concessionario, o aventi causa, può essere consentita la sepoltura di salme di persone che abbiano convissuto col titolare o coi familiari di cui al 1° comma del presente articolo, da dimostrare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Il diritto d'uso del loculo è riservato esclusivamente alla salma della persona indicata nell'atto di concessione.

ART. 9
Il diritto d'uso, di cui agli articoli precedenti di celle ossarie, e tombe di famiglia, non può essere ceduto ovvero trasmesso a terzi, se non ai congiunti di cui all'art. 8.

ART. 10
L'Autorità comunale può concedere scambi di loculi o celle ossarie tra i Cittadini concessionari e gli aventi diritto in base all'art. 8 ove non ravveda oggetto di lucro e di speculazione. Può altresì concedere scambi di loculi e celle ossarie ai contraenti l'atto di concessione, dietro versamento di una quota pari all'eventuale maggior valore della celletta o del loculo in scambio. Non sono invece concessi rimborsi nel caso che il loculo o la celletta concessi in scambio siano di valore minore.
Può ancora essere concessa la traslazione di una salma da un loculo ad un altro in uso ad uno stesso concessionario.
Con le operazioni di scambio e traslazione si trasferiscono anche tutti gli obblighi ed i diritti dell'originario titolare della concessione.
Può essere inoltre concessa la restituzione del loculo non ancora utilizzato con annullamento della concessione e con la restituzione del prezzo del loculo corrisposto all'atto della stipula della concessione.

ART. 11
Con la estumulazione di un cadavere, prima che sia trascorso il periodo della concessione, per dar luogo ad altro cadavere, il concessionario perde automaticamente ogni diritto ed il loculo ritorna alla completa disponibilità del Comune.

ART. 12
Solo per i vecchi loculi dati in concessione perpetua, in base alle abrogate norme, può essere permessa la estumulazione del cadavere, secondo le condizioni previste dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, con diritto da parte del concessionario o dei congiunti di cui all'art. 8 al riacquisto del loculo stesso al 50% del prezzo in atto al momento del riacquisto e sempre che il nuovo atto di concessione sia stipulato in base alle norme del presente regolamento ed in particolare dell'art. 7.

ART. 13
I loculi possono essere ceduti in concessione solo ad avvenuto decesso con esclusione dei sottoelencati casi:
a) richiedente che abbia compiuto il 75° anno di età;
b) coniuge superstite o coniuge di persona ultrasettantancinquenne.
La presente norma non si applica ai loculi posti all'interno dell'ex Cappella cimiteriale, in quanto gli stessi saranno venduti esclusivamente per file verticali intere o riquadri multipli.

ART. 14
Resta assolutamente vietata l'introduzione di altri feretri in un loculo in cui sia posta altro cadavere.
Può invece permettersi la introduzione nello stesso loculo, già occupato da feretro, di una o più cassettine contenenti resti ossei di altro defunto o urne cinerarie.

ART. 15
Tutte le operazioni di esumazioni ed estumulazioni straordinarie, salvo il caso che siano ordinate dall'autorità giudiziaria, sono svolte dal Comune, nei termini e nei limiti previsti dalla legge, dietro versamento delle quote previste.

ART. 16
E' assolutamente vietato ai Cittadini di entrare nei Cimiteri con autoveicoli, motoveicoli ed altri mezzi di trasporto, nonchè con animali anche se tenuti a guinzaglio.
Nell'interno dei Cimiteri i cittadini dovranno tenere un contegno decoroso.

ART. 17
Il Necroforo dovrà provvedere ai lavori di pulizia e di ordinaria manutenzione, esercitare la sorveglianza ed impedire che venga asportato qualsiasi oggetto senza il permesso scritto del Sindaco.

ART. 18
La manutenzione decorosa delle tombe, per quanto riguarda lapidi, monumenti, luce votiva, fiori e quant'altro, sarà a cura dei familiari del defunto.
In particolare i concessionari di loculi, celle ossarie, e tombe di famiglia devono provvedere alla manutenzione delle opere murarie, lapidi e monumenti.
Ove il Comune riscontri l'abbandono indecoroso delle opere di cui ai precedenti commi, può ordinare ai concessionari o ai familiari del defunto, le opere da eseguire; nel caso di inosservanza le concessioni potranno essere dichiarate decadute con apposito atto deliberativo e le lapidi, monumenti e quant'altro di proprietà privata, potrà essere rimosso divenendo di proprietà comunale, ove i familiari dei defunti, aventi diritto, non provvedano al ritiro entro 30 (trenta) giorni.
Di quanto sopra dovrà essere data tempestiva comunicazione agli interessati, anche per mezzo di manifesti.

ART. 19
Gli oggetti di valore rinvenuti nel corso di esumazione od estumulazione saranno, ad opera del Necroforo, depositati presso l'Ufficio di Stato Civile, il quale provvederà a restituirli ai familiari, dietro compilazione di regolare verbale.
Ove gli interessati, dopo essere stati avvisati, non provvedessero a ritirare gli oggetti di cui sopra, nel termine di giorni 30 (trenta), rimarranno di proprietà comunale.

Quanto al precedente comma, vale anche per lapidi, monumenti, cippi e quant'altro posto ad onoranza dei defunti.

ART. 20
Nei cimiteri del Capoluogo, di Gazzata e di Stiolo il Comune effettua gli allacciamenti delle luci votive su richiesta dei concessionari.
Restano escluse e a carico del concessionario le eventuali modifiche non previste.
Il Comune provvede alla manutenzione dell'impianto e alla fornitura di energia elettrica.
Il costo di tale servizio è fissato con apposito atto deliberativo e viene corrisposto all'inizio di ogni anno o al momento dell'allacciamento in ragione dei mesi di effettiva utenza.
Gli utenti non possono apportare variazioni all'impianto esistente.
I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salva qualunque altra azione civile o penale, rimanendo facoltà del Comune di interrompere il servizio. L'utenza ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovata qualora non venga data disdetta con almeno tre mesi di preavviso.
I pagamenti dovranno essere effettuati entro il 31 GENNAIO di ogni anno, con eventuale maggiorazione, nella misura stabilita dalla Giunta comunale, in caso di ritardato pagamento.
Oltre la data del 31 GENNAIO il Comune potrà interrompere il Servizio senza preavviso e senza diritto dell'utente di recupero per spese e danni.
Il riallacciamento potrà essere concesso dal Sindaco dopo il pagamento delle spese di impianto e del canone.
Il Comune non assume responsabilità per interruzioni del servizio dipendenti da cause di forza maggiore.

ART. 21
Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni in materia contenute nelle leggi e regolamenti vigenti ed in particolare a quello di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.90 n.285 che viene allegato sotto la lettera A) al presente regolamento.

ART. 22
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione che lo approva.